

Holding, passaggio del controllo senza imposta di donazione

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 28 OTTOBRE 2025 | Angelo Busani

La donazione del diritto di nuda proprietà da un genitore (che si riserva l'usufrutto) ai suoi due figli, in comunione tra loro, di una quota di partecipazione corrispondente al 95% del capitale di una Spa o di una Srl non è soggetto a imposta di donazione (articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, testo unico imposta di donazione) se ai donatari venga attribuita la maggioranza dei diritti di voto esprimibili nell'assemblea ordinaria. È quanto risulta dalla risposta a interpello 271/2025 rispetto alla quale è assai importante notare che l'agenzia delle Entrate: 1 non riserva alcuna riflessione al fatto che, nell'illustrare il quesito, l'istante specifica che la società oggetto di donazione è una holding industriale; 2 affronta in modo esplicito il tema che la donante/usufruttuaria, è pure titolare, per statuto, di alcuni «particolari diritti» (in base all'articolo 2468, comma 3, Codice civile) e precisamente: il diritto di convocare l'assemblea, il potere di veto su alcune decisioni e un diritto attinente all'utile. Sotto il profilo dei particolari diritti, l'Agenzia ritiene che essi non siano «tali da incidere sul controllo di diritto trasferito» ai donatari. Questa osservazione, unitamente al complessivo tenore della risposta a interpello 271/2025 delle Entrate, è utile per riflettere sul tema della donazione di quote di una società holding: infatti, la risposta appare preordinata, nella sua interezza, a dare rilievo al fatto che l'applicazione della norma in materia di non soggezione a imposta di donazione dipende esclusivamente dal fatto che la donazione abbia a oggetto una quota di partecipazione dalla quale deriva al donatario il controllo della società, senza che sia rilevante alcun altro dato. Ne è conferma, ad esempio, il riferimento della risposta 271 alla sentenza di Cassazione n. 10726/2017 (emanata in materia non fiscale, ma di sanzioni irrogate dalla Consob) nella quale è stato deciso che la norma di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile dispone, in ordine alla nozione di «controllo» una presunzione assoluta: in altre parole, se viene trasferito il 50,01 per cento del capitale di una società di capitali si intende trasferito il controllo iuris et de iure, senza rilevanza del fatto che lo statuto societario stabilisca «una maggioranza qualificata per ogni tipo di decisione, rendendo così di fatto impossibile il controllo del socio di maggioranza ... detentore del 60% della quota di partecipazione» (questa la fattispecie decisa in Cassazione). In altre parole, se è vero che l'unico dato rilevante, per escludere l'imposta di donazione, è il trasferimento del 50,01 per cento del capitale sociale, allora assume notevole consistenza la tesi che, anche per l'Agenzia, sarebbero irrilevanti sia il fatto che si tratti di una holding, sia il fatto che lo statuto contenga clausole in tema di governance le quali alterino i rapporti di forza aritmeticamente derivanti dall'entità delle quote di partecipazioni dei singoli soci. © RIPRODUZIONE RISERVATA